

Ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

Modifica del 27 aprile 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 marzo 1996¹ sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta è modificata come segue:

*Introduzione di un titolo abbreviato e di un'abbreviazione
(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)*

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Principi

Art. 1 cpv. 2

² L'adeguamento tiene conto:

- a. per le tariffe e le deduzioni di cui alla sezione 2, dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dal 31 dicembre 1991 al 31 dicembre 1995;
- b. per le tariffe e le deduzioni di cui alla sezione 3, dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dal 31 dicembre 1995 al 31 dicembre 2004.

Art. 5 cpv. 1 e 2

¹ L'imposta per anno fiscale è:

	Fr.
fino a 13 600 franchi di reddito	0
e per 100 franchi di reddito in più	-.77 in più;
per 29 800 franchi di reddito	124.70
e per 100 franchi di reddito in più	-.88 in più;
per 39 000 franchi di reddito	205.65
e per 100 franchi di reddito in più	2.64 in più;

¹ RS 642.119.2

	Fr.
per 52 000 franchi di reddito	548.85
e per 100 franchi di reddito in più	2.97 in più;
per 68 300 franchi di reddito	1 032.95
e per 100 franchi di reddito in più	5.94 in più;
per 73 600 franchi di reddito	1 347.75
e per 100 franchi di reddito in più	6.60 in più;
per 97 700 franchi di reddito	2 938.35
e per 100 franchi di reddito in più	8.80 in più;
per 127 100 franchi di reddito	5 525.55
e per 100 franchi di reddito in più	11.— in più;
per 166 200 franchi di reddito	9 826.55
e per 100 franchi di reddito in più	13.20 in più;
per 712 400 franchi di reddito	81 924.95;
per 712 500 franchi di reddito	81 937.50
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più.

² Per i coniugi che vivono in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, l'imposta annua ammonta a:

	Fr.
fino a 26 700 franchi di reddito	0
e per 100 franchi di reddito in più	1.— in più;
per 47 900 franchi di reddito	212.—
e per 100 franchi di reddito in più	2.— in più;
per 54 900 franchi di reddito	352.—
e per 100 franchi di reddito in più	3.— in più;
per 70 900 franchi di reddito	832.—
e per 100 franchi di reddito in più	4.— in più;
per 85 100 franchi di reddito	1 400.—
e per 100 franchi di reddito in più	5.— in più;
per 97 400 franchi di reddito	2 015.—
e per 100 franchi di reddito in più	6.— in più;
per 108 100 franchi di reddito	2 657.—
e per 100 franchi di reddito in più	7.— in più;
per 117 000 franchi di reddito	3 280.—
e per 100 franchi di reddito in più	8.— in più;
per 124 000 franchi di reddito	3 840.—
e per 100 franchi di reddito in più	9.— in più;
per 129 300 franchi di reddito	4 317.—
e per 100 franchi di reddito in più	10.— in più;
per 132 900 franchi di reddito	4 677.—
e per 100 franchi di reddito in più	11.— in più;
per 134 700 franchi di reddito	4 875.—
e per 100 franchi di reddito in più	12.— in più;

	Fr.
per 136 500 franchi di reddito	5 091.—
e per 100 franchi di reddito in più	13.— in più;
per 843 600 franchi di reddito	97 014.—
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più.

Art. 6 cpv. 1 e 3

¹ Nell'ambito delle deduzioni generali espresse in franchi, la deduzione per premi di assicurazione e interessi di capitali a risparmio (art. 212 cpv. 1 LIFD) ammonta a:

- a. con i contributi di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e LIFD:
 1. per persone coniugate viventi in comunione domestica, 3300 franchi,
 2. per gli altri contribuenti, 1700 franchi;
- b. senza i contributi di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e LIFD:
 1. per persone coniugate viventi in comunione domestica, 4950 franchi,
 2. per gli altri contribuenti, 2550 franchi.

³ La deduzione dal reddito lavorativo conseguito dall'altro coniuge (art. 212 cpv. 2 LIFD) ammonta a 7600 franchi.

Art. 7 Deduzioni sociali

Le deduzioni sociali ammontano a:

- a. per ogni figlio (art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD), 6100 franchi;
- b. per ogni persona bisognosa a carico (art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD), 6100 franchi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

27 aprile 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

